



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali
e dei Rapporti di Lavoro

Div. V



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 08/01/2014
Prot. 32 / 0000261 / MA001.A002

Alla Autorità Garante per
 l'infanzia e l'adolescenza
c.a. Dott.ssa Grazia Sestini
 Via Cavour, 4
 50129 Firenze

Rif. n. 18754/1.16.4.4
Del 5/11/2013

Oggetto: richiesta di parere in merito alla fruibilità del congedo parentale da parte delle famiglie "collocatarie" di minori affidati ai servizi sociali.

Si fa riferimento alla richiesta di parere inviata a questa Direzione generale in merito alla possibilità di usufruire dell'istituto del congedo parentale (art. 32 D.Lgs. n. 151/01) da parte delle famiglie c.d. "collocatarie" di minori formalmente affidati ai servizi sociali. La richiesta nasce in conseguenza della prassi, da tempo invalsa nei tribunali, di affidare i minori allontanati dalla famiglia ai servizi sociali del comune di residenza, demandando a questi ultimi il compito di individuare una famiglia presso la quale collocare il minore, che resta tuttavia affidato al servizio sociale. In tale situazione, diversi datori di lavoro ed alcune sedi Inps, in assenza del decreto di affido, si rifiutano di riconoscere ai genitori "collocatari" il congedo parentale, con ciò vanificando la *ratio* dell'istituto, volto anche ad agevolare la delicata fase di inserimento del minore all'interno della famiglia affidataria.

Come è noto, la legge n. 184/1983 (*Diritto del minore ad una famiglia*), come modificata dalla legge n. 149/2001, all'art. 4, c. 1, stabilisce: "*L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore (...). Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto*".

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede poi che "*ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni*", in applicazione degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Il decreto del Tribunale per i minorenni che affida il minore ai servizi sociali, perché provvedano al suo collocamento in una famiglia idonea, va inquadrato nell'ipotesi di cui al predetto comma 2 dell'art. 4 (affidamento giudiziale): al riguardo, si evidenzia che l'Inps, con **messaggio n. 5748 del 23/02/2006**, ha affermato che "...l'istituto del collocamento temporaneo s'inquadra in quel sistema generale di tutele dirette a garantire al minore, giuridicamente privo del nucleo familiare di origine, l'assistenza materiale ed affettiva che, anche nelle more della definizione del procedimento di adozione, non può venire meno. (...) Per quanto sopra esposto, si ritiene che il congedo di maternità possa essere riconosciuto anche nell'ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludersi, invece, la concessione del beneficio qualora il collocamento avvenga presso una comunità di tipo familiare) (...)".

Occorre chiarire, in proposito, che il congedo di maternità menzionato nel predetto messaggio è quello di cui all'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 151/01 (e non il congedo parentale di cui all'art. 32 dello stesso decreto), fruibile entro cinque mesi dall'affidamento del minore, per un periodo massimo di tre mesi, come esplicitato anche dalla circolare Inps n. 16/2008 (punto 1.3), successiva alle modifiche apportate all'art. 26 dalla legge n. 244/07.

Ciò posto, per le medesime ragioni la scrivente ritiene che la prassi – ad opera di diversi datori di lavoro e di alcune sedi Inps – di riconoscere il congedo parentale di cui all'art. 32 soltanto agli affidatari individuati direttamente dal decreto emesso dall'autorità giudiziaria minorile, e non anche a quelli individuati dai servizi sociali su preciso mandato dell'autorità giudiziaria, si debba considerare violativa dell'articolo 36 D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 244/07.


Tale disposizione, infatti, che riconosce ai lavoratori affidatari gli stessi diritti spettanti ai lavoratori genitori naturali, è annoverabile tra le misure di sostegno e aiuto economico che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti dei rispettivi bilanci, sono tenute a dare alle famiglie affidatarie, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta legge n. 184/1983.

Riguardo alla documentazione probatoria del collocamento del minore presso la famiglia "individuata" dal servizio sociale, da informazioni assunte presso il servizio affidi del Comune di Firenze è emerso che i servizi sociali agiscono in virtù di un preciso mandato del Tribunale per i minorenni, avente ad oggetto proprio l'individuazione di una famiglia che presenti le caratteristiche di idoneità in relazione al progetto socio-educativo attivato dagli stessi servizi sociali e alle prescrizioni del Tribunale. In seguito, i servizi sociali redigono una relazione circa l'avvenuto collocamento del minore presso la famiglia individuata, e la trasmettono all'autorità giudiziaria minorile, che provvede all'emanazione del formale decreto nominativo di affido alla predetta famiglia.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene che l'attestazione rilasciata dai servizi sociali alla famiglia che ha accolto il minore, con l'indicazione degli estremi del decreto dell'autorità minorile che ha dato inizio alla procedura, e della data di ingresso del minore in famiglia, contenga già tutti gli elementi per legittimare i lavoratori genitori affidatari, alla presentazione della domanda di congedo parentale ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 151/2001.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Paolo ONELLI)



MA